

Gianluca Mainino

## Le matrici retoriche del «proemium» delle Istituzioni di Gaio

In memoria del mio maestro, Ferdinando Bona<sup>1</sup>

*Tutto il mondo è un palcoscenico e tutti noi soltanto attori: ognuno fa la sua entrata e la sua uscita recitando nel proprio tempo molte parti<sup>2</sup>.*

Sono convinto che questi versi di Shakespeare non dovessero dispiacere affatto al mio maestro, che – come ebbe a rivelarmi un giorno non senza tanta amarezza – fu anche dalla lettura di opere come i *Tristia* di Ovidio che dovette trarre verosimilmente spunto per ideare il suo personalissimo *ex libris*, che riportava: *Quis ego sum saltem, si non sum persona?*<sup>3</sup>. Parole queste, integralmente fatte proprie da un passo dell'*Amphitruo* di Plauto, tutte tranne l'ultima, da lui interpolata sostituendo 'persona' a 'Sossia'<sup>3</sup>. Una scelta, in direzione della quale credo abbia giocato la sua parte anche la forte suggestione esercitata su di lui dalla particolare teoria della «spersonalizzazione funzionale», formulata dal suo maestro, Gabrio Lombardi, in un'opera non romanistica poco conosciuta dal titolo «La croce nella città»<sup>4</sup>.

Ma, forse, qualcuno ora potrebbe chiedersi: cosa c'entra tutto ciò con Gaio e con il *proemium* delle sue Istituzioni? C'entra, o almeno per me c'entra molto, perché in qualche modo tutte queste citazioni racchiudono le ragioni della scelta del tema, del taglio e dei limiti del presente intervento, come mi auguro potrà risultare più chiaramente al momento della mia conclusione.

1. Tra le tante *lectiones* che ho avuto il privilegio di ascoltare direttamente dalla voce del mio maestro – prima ancora di avere sotto mano qualche sua opera a stampa – una delle prime e per me più indelebili nella memoria è stata senza dubbio la seguente: nell'atto di esaminare qualsiasi aspetto delle Istituzioni gaiane si dovrebbe procedere cercando di tenere in considerazione due principali aspetti interpretativi, rappresentati l'uno dall'ampio registro degli strumenti metodologici utilizzati dal giurista per esporre la materia, l'altro dal programma di manuale sistematico in funzione isagogica vagheggiato

---

<sup>1</sup>) Salvo poche omissioni e integrazioni, oltre alle note limitate peraltro all'essenziale, riproduco immutata la relazione da me presentata all'Università di Pavia il giorno 11 settembre 2009 nel corso del seminario «Lectio sua. Incontro di studio in ricordo di Ferdinando Bona a dieci anni dalla scomparsa», cui hanno partecipato come relatori anche Ernesto Bianchi, Paolo Lepore, Dario Mantovani e Massimo Miglietta, introduzione di Emilio Gabba, conclusione di Giovanni Negri. Dato il contesto della commemorazione, ho volutamente conservato nello scritto il tono colloquiale di vari passaggi del mio intervento, così da consegnare al lettore un'immagine quanto più evocativa della particolare atmosfera di quella giornata. Un sincero ringraziamento a Ferdinando Zuccotti per avere ospitato questo mio lavoro nella rivista da lui diretta e a Valerio Marotta per i suoi preziosi consigli e suggerimenti sia prima che dopo lo svolgimento del seminario.

<sup>2</sup>) W. SHAKESPEARE, *As you like it*, 1599/1600, atto II, scena VII, traduzione italiana di chi scrive.

<sup>3</sup>) Così G. LURASCHI, *Ferdinando Bona (1930-1999)*, in «lura», L, 1999, p. 361.

<sup>4</sup>) G. LOMBARDI, *La croce nella città*, Roma, 1957.

da Cicerone nel *De oratore* e più tardi verosimilmente attuato proprio da Gaio<sup>5</sup>.

Il motivo di questo particolare ricordo è personale, ma voglio rivelarlo, perché legato a un aneddoto, del quale sono circolate finora versioni contrastanti, e ora voglio approfittare dell'occasione per fornire la mia, se non altro in quanto testimone diretto: perché quel giorno io c'ero. Conobbi Ferdinando Bona circa 25 anni fa, quando matricola della Facoltà di Giurisprudenza mi trovai a frequentare il suo corso di Storia del diritto romano all'Università Statale di Milano, quando per l'alto numero di iscritti di allora i docenti tenevano lezione sotto i riflettori del palco di un grande teatro a pochi passi dall'ateneo. Il primo giorno saremo stati presenti in parecchie centinaia, ma tutti seduti così distanti e sparpagliati qua e là tra platea e galleria, che egli, più che per il continuo brusio di fondo, dovette sentirsi a disagio soprattutto per l'impressione di generale indifferenza, mostrata verso di lui da quella moltitudine sparsa. Perciò decise di rovesciare la situazione a modo suo, facendo leva – dato il luogo – alle sue indubbie doti di attore teatrale: doti, che solo più tardi avrei imparato da lui a conoscere come una delle più formidabili armi necessarie ad ogni grande oratore. E che cosa fece egli dunque? Per giorni e giorni di lezione recitò la parte del burbero e incomprensibile professore «mono-latino-loquente», finché a un certo punto, ridotti gli astanti a poche decine di studenti, evidentemente però ancora interessati alla materia, egli gettò via quella maschera odiosa e mostrò inaspettatamente un altro volto: una personalità dalla carica magnetica opposta alla precedente e così multiforme e comunicativa, da riuscire a catalizzare subito l'attenzione di tutti e conquistare talvolta anche il silenzio assoluto, un riconoscimento raggiungibile solo quando il pubblico avverte la presenza del carisma di un grande oratore. Nei contenuti di quelle lezioni erano illustrati gli esiti di molte sue ricerche passate o presenti e tra i testi d'esame era incluso lo studio di due suoi recenti lavori, tra i quali un saggio dal titolo *L'ideale retorico ciceroniano e il 'ius civile in artem redigere'*. Proprio da quelle lezioni proviene uno degli spunti che ha ispirato quanto ora verrò dicendo e ciò per me ha un significato del tutto speciale per tre principali ragioni: perché ne sentii parlare per la prima volta da lui a lezione, perché ne conservo ancora una sintesi nei miei vecchi appunti di studente, perché ogni volta che rileggo quegli appunti mi sembra ancora di poter risentire la sua voce.

Torniamo ai due rammentati elementi della sua *lectio*: l'ampio registro degli strumenti metodologici utilizzati dal giurista per esporre la materia e il programma di manuale sistematico in funzione isagogica vagheggiato da Cicerone nel *De oratore*. Due elementi, quasi universalmente riconosciuti dagli studiosi se non addirittura richiamati in premessa a molti successivi studi importanti sulle Istituzioni gaiane, eppure spesso forse non tenuti adeguatamente in considerazione per l'esegesi di ogni luogo dell'opera, come a mio avviso bisognerebbe fare a cominciare ad esempio dai §§ 1-7 del primo libro. In proposito non ho certo la ὄψις di voler qui proporre interpretazioni assolutamente nuove o che non siano già a tutti sicuramente note, ma sono convinto che una particolare rilettura dei citati paragrafi, che costituiscono quello che viene solitamente definito il *proemium* del manuale, possa consentire di formulare qualche considerazione in ordine alla forma e al contenuto del testo meritevole di maggiore attenzione.

2. Da tempo è stato messo in rilievo<sup>6</sup> come Gaio nelle sue Istituzioni abbia fatto grande uso, a fini

---

<sup>5</sup>) Su entrambi questi elementi – sulla scia del fondamentale M. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch. Ein Beitrag zur Geschichte der Wissenschaften in der Antike*, Göttingen, 1960, *praecipue* p. 104 ss. e 183 ss. – si veda F. BONA, *Il coordinamento delle distinzioni «res corporales-res incorporales» e «res Mancipi-res nec Mancipi» nella sistematica gaiana*, in «Prospettive sistematiche nel diritto romano», Torino, 1976, p. 409 ss., ora anche in F. BONA, *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano* (cur. E. BIANCHI, P. LEPORE, G. MAININO, D. MANTOVANI), Padova, 2003, II, p. 1091 ss. e, più diffusamente, ID., *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, in «SDHI.», XLVI, 1980, p. 282 ss., ora anche in BONA, *Lectio sua*, cit., II, p. 717 ss.

<sup>6</sup>) Più in generale, sull'influenza della grammatica, della retorica e della filosofia greca sul pensiero della giurisprudenza romana, si vedano J. STROUX, *Die griechische Einflüsse auf die Entwicklung der römischen Rechtswissenschaft*, in «Atti del Congresso Internazionale di diritto romano» (Roma), Pavia, 1935, I, p. 124 ss., *L'arte sistematica*, in «BIDR.», XLII, 1934, p. 336 ss., *Il metodo*, in «SDHI.», I, 1935, p. 319 ss. e *Il concetto di scienza e gli strumenti della costruzione scientifica*, in «BIDR.», XLIV, 1936-1937, p. 131 ss.; M. VILLEY, *Recherches sur la littérature didactique du droit romain (à propos*

didattici, di una serie di tecniche logiche e rappresentative, tra le quali in particolare la *divisio*, la *definitio* e lo schema *genus-species* in funzione classificatoria; ed è stato altresì dimostrato che tali tecniche, «di cui lo schema *genus-species* rappresenta – per così dire – il paradigma»<sup>7</sup>, costituirono nel loro insieme delle «c o s t a n t i» caratterizzanti il «t i p o» di manuale sistematico dell'antichità (...) impiegate, con minore o maggiore intensità, in altre opere isagogiche, sia greche che latine, relative a discipline rientranti o meno in quelle dell' «ἐγκύκλιος παιδεία»<sup>8</sup>.

Non altrettanto pacifica, invece, è l'appartenenza a questo strumentario metodologico anche della *partitio*, così come risulta configurata nei *Topica* di Cicerone a fianco della *divisio*<sup>9</sup>. Infatti, mentre la *divisio in formae* o *species* conobbe diffusa applicazione tra i giuristi, sia in funzione classificatoria sia come *τόπος* argomentativo, un altrettanto frequente uso dello schema *totum-partes*, in funzione classificatoria, nelle fonti giurisprudenziali invece non si riscontra, essendo stato chiarito come in esse la *partitio* o meglio «la *divisio in partes* non vada mai al di là della scomposizione di un tutto unita-

---

*d'un texte de Ciceron 'De oratore' 1-188 à 190*, Paris, 1945, p. 1 ss.; F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*<sup>2</sup>, Oxford, 1953, trad. it. (di G. Nocera) – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968, p. 119 ss.; Th. VIEHWEG, *Topik und Jurisprudenz*, München, 1953, trad. it. (di G. Crifò) – *Topica e giurisprudenza* –, Milano, 1962, p. 49 ss.; R. ORESTANO, *Obligaciones e dialettica*, in «Droits de l'antiquité et sociologie juridique. Mélanges H. Lévy-Bruhl», Paris, 1959, p. 445 ss. e *praecipue* 450 s.; R. MARTINI, «Genus» e «species» nel linguaggio gaiano, in «Synteleia V. Arangio-Ruiz», Napoli, 1964, I, p. 462 ss., e *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966, p. 205 ss.; F. WIEACKER, *Über das Verhältnis der römischen Fachjurisprudenz zur griechisch-hellenistischen Theorie*, in «*dur*», XX, 1969, p. 463 ss.; B. SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln. Versuch einer Typologie*, Köln-Wien, 1970, p. 163 ss.; D. NÖRR, *Divisio und Partitio. Bemerkungen zur römischen Rechtsquellenlehre und zur antiken Wissenschaftstheorie*, Berlin, 1972, p. 20 ss., 28 ss., 39 ss. e 45 ss.; M. TALAMANCA, *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani*, in «La filosofia greca e il diritto romano. Colloquio italo-francese (Roma, 14-17 aprile 1973)», Roma, 1977, II, p. 3 ss., su cui R. MARTINI, «Genus-species» e i giuristi romani, in «*Labeo*», XXIV, 1978, p. 321 ss.

<sup>7</sup>) Così TALAMANCA, *Lo schema*, cit., p. 4.

<sup>8</sup>) Così BONA, *Il coordinamento*, cit., p. 411 (= *Lectio sua*, cit., II, p. 1092 s.).

<sup>9</sup>) Cfr. Cic., *Top.* 28 ss. Che per l'arpinate «*divisio*» e «*partitio*» costituissero procedimenti divisorii distinti è indubbio, ma – secondo TALAMANCA, *Lo schema*, cit., p. 106-7 e nt. 313 – «rimane molto più difficile l'accertamento di come effettivamente Cicerone sentisse questa contrapposizione» e, soprattutto, di come la avvertissero, eventualmente, i giuristi romani. Nella prospettiva degli antichi – prosegue ancora Talamanca (p. 108) – «l'essenziale differenza fra i due procedimenti (...) va colta nel diverso punto di riferimento iniziale», che nella *divisio* è dato dal *genus*, inteso come classe, e nella *partitio* dal *totum*, inteso come un tutto materiale e unitario da dividere nelle sue parti costitutive; invece nei *Topica* le cose stanno diversamente, perché – come precisa lo stesso autore (*loc. ult. cit.*) – «al procedimento della *partitio* non è sottoposto qualcosa che può rappresentare soltanto un tutto materiale da dividere nelle sue parti costitutive (come può esser il *corpus* del § 30), ma anche dei *tota* che sono almeno omonimi a vere e proprie classi, ad insiemi di individui o di classi inferiori». E, poco dopo, sempre TALAMANCA, *Lo schema*, cit., p. 133, giunge addirittura ad affermare che «nella diairetica antica posteriore a Cicerone – come del resto in quella anteriore, della quale poche testimonianze dirette rimangono all'infuori dei grandi filosofi dell'Atene del IV sec. a.C. – non si trova traccia di una configurazione della *partitio* come quella che l'oratore dà nei *Topica*; anzi (...) si trovano elementi positivi che si pongono in contrasto nettissimo con l'ipotesi di una benché modesta diffusione di tale modo di vedere». La teoria diairetica antica – ancora secondo TALAMANCA, *Lo schema*, cit., p. 189 – «conosce soltanto, come schema divisorio per insiemi rappresentati da classi, la *divisio generis in species* e forme, comunque, da questa derivate, e, come schema divisorio per insiemi rappresentati da tutti unitari e concreti, la *divisio totius in partes*, intese queste ultime come elementi costitutivi dell'insieme, e non ammette mediazioni fra questi due momenti». Diversamente NÖRR, *Divisio*, cit., *praecipue* p. 20 ss. e p. 39 ss., secondo il quale, oltre al fatto che la *partitio* ciceroniana troverebbe un significato precedente nel μερισμός di Crinide richiamato da Diog. Laert., *vit.* 7.62, nei *Topica* Cicerone sembrerebbe affermare che rispetto ad uno stesso oggetto sia possibile l'operatività di entrambi i procedimenti divisorii, nel senso che ogni *divisio* sarebbe convertibile in una *partitio* – anche se non sempre viceversa, come quando il *totum* è rappresentato da un tutto unitario e concreto – semplicemente attraverso un mutamento di prospettiva («durch Veränderung der Perspektive») nei confronti dell'oggetto: *contra*, TALAMANCA, *Lo schema*, cit., p. 110 ss., secondo il quale *divisio* e *partitio* non si potrebbero applicare allo stesso *quid dividendum*, in quanto l'operazione di cui parla lo studioso tedesco implicherebbe pur sempre un mutamento qualitativo dell'oggetto e non sarebbe neppure accettabile una spiegazione in termini di mutamento di prospettiva in presenza di un'eventuale polisemia interna al nome del *quid dividendum*, il quale di per sé verrebbe a indicare due differenti entità, da sottoporre ciascuna a quel procedimento divisorio che compete loro in funzione della rispettiva natura (l'esempio è quello del termine «diritto» in senso oggettivo, che se inteso «come categoria nella quale riportare le singole normazioni», integra una classe ed è scomponibile in un sistema di classi inferiori, ma se inteso «come ordinamento giuridico concreto composto dalle singole normazioni», può essere preso come un tutto unitario suscettibile di subire una *divisio in partes*).

rio (...) nelle sue parti costitutive e (...) non si applichi mai alla scansione (...) di una classe»<sup>10</sup>: il che potrebbe benissimo spiegarsi pensando al suo più basso profilo di utilità come operazione logica rispetto alla *divisio in species*, in quanto, risultando il tutto qualcosa di qualitativamente molto diverso dalle parti, più scarsa è la possibilità di inferire da essa elementi predicativi.

In qualunque modo si voglia risolvere la questione, cioè anche a prescindere dalla riconoscibilità o meno della *partitio* ciceroniana come procedimento logico concorrente con la *divisio* in relazione ad un medesimo oggetto, sembra comunque assodato che, salvo pochissimi casi<sup>11</sup>, i giuristi romani non avvertirono particolare interesse per la scomposizione degli istituti giuridici nei loro elementi costitutivi tramite *partitio*, o altrimenti detta ‘*divisio totius in partes*’ com’essa era più propriamente definita nella dialettica antica; mentre all’opposto risulta ampiamente che essi fecero grande uso dello schema *genus-species*, sia per suddividere in classi un insieme nell’ambito di un sistema semplice o complesso, contenente cioè una o più d’una ὑποδιαίρεσις ο ἐπιδιαίρεσις<sup>12</sup>, sia per tentare di ordinare sistematicamente più *species* in *perpauca genera*<sup>13</sup>.

Di ciò proprio il *proemium* del manuale gaiano offre un esempio emblematico, che a mio avviso forse meriterebbe più adeguata considerazione, come ora cercherò di evidenziare almeno per sommi capi.

3. Prima di prospettare al § 8 la suddivisione tricotomica di ‘*omne ius quo utimur*’, la quale avrebbe dovuto fungere, in chiave espositiva tendenzialmente onnicomprensiva, da fondamentale criterio distributivo della materia all’interno dell’opera, Gaio apre le sue Istituzioni presentando ai suoi lettori uno schema descrittivo delle due principali matrici del *ius* in senso oggettivo al § 1, accompagnato da un catalogo di fonti del diritto ai §§ 2-7<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Così TALAMANCA, *Lo schema*, cit, p. 289.

<sup>11</sup> Come ad esempio in Gai., *inst.* 4.39 ss. a proposito della *formula* e delle sue *partes*. Altri esempi di *partitio* in NÖRR, *Divisio*, cit., p. 48 ss., nonostante i dubbi di TALAMANCA, *Lo schema*, cit, p. 189 nt. 539.

<sup>12</sup> Sistemi cioè costituiti da una sola *divisio* o da una serie di *divisiones* in classi superiori, inferiori o tra loro intersecanti: per altri approfondimenti cfr. TALAMANCA, *Lo schema*, cit, p. 211 ss., che ricostruisce nei rispettivi contesti gli atteggiamenti dei giuristi romani, da Quinto Mucio in poi, dinanzi alle teorizzazioni della tecnologia greca e latina.

<sup>13</sup> Sul punto si veda soprattutto MARTINI, «*Genus*», cit., p. 465 ss., che, dopo aver fatto osservare come da un punto di vista dialettico una *divisio in genera* sia inesistente, in quanto ogni *divisio* dovrebbe comportare sempre «la scissione di qualcosa di più ampio in qualcos’altro di più ristretto, per cui si potrà avere divisione del tutto nelle varie parti, del genere nelle varie specie, ma non divisione in *genera*, non essendovi nulla al di sopra del *genus*», pone in evidenza la circostanza che i giuristi romani, data la natura e la condizione del *ius civile*, furono in un primo tempo chiamati ad elaborare dei *genera* partendo dalle *species* piuttosto che viceversa, in quanto «si trovavano di fronte ad una realtà *dissoluta et divulsa* da *conglutinare* (...), non certo a dei *genera* più ampi e comprensivi da suddividere a loro volta per di più in altri *genera*. Il loro compito (...) era quello (...) – come dice Cicerone – di ‘*generatim componere*’ o ‘*in genera digerere omne ius civile*’ (Cic., *de or.* 1,186 e 190)».

<sup>14</sup> Gai., *inst.* 1 [I. DE IVRE CIVILI ET NAT(VRALI)]. 1. Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur. Quae singula qualia sint, suis locis proponemus. 2. Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium. 3. Lex ... 4. Senatusconsultum ... 5. Constitutio ... 6. <Edicta ...> 7. Responsa ... [II. DE IVRIS DIVISIONE] 8. Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. Sed prius videamus de personis. Su questi paragrafi delle Istituzioni gaiane la letteratura è vastissima e non è qui necessaria una sua completa discussione. Sulla struttura dialettica di Gai., *inst.* 1.1 si veda oltre nel testo con relative note. Con riferimento invece alla struttura di Gai., *inst.* 1.2-7 – al cui riguardo, nonostante la diversa opzione suggerita da G. ARICO ANSELMO, *Partes iuris*, in «AUPA.», XXXIX, 1987, p. 141 ss. (su cui si veda la recensione di F. GALLO in «Jura», XXXVIII, 1987, p. 195 ss.), preferisco continuare a parlare di elenco di fonti, anziché di *partes iuris*, per l’essere a mio avviso il contesto gaiano più simile a quello di D.1.1.7.pr. (Pap. 2 *def.*) che a quello di altri cataloghi di età repubblicana – mi limito a segnalare solo un forte contrasto fra due studiosi: NÖRR, *Divisio*, cit., p. 7 ss. e p. 45 nt. 188, che lascia intendere di vedervi delineata una *partitio*, in ciò sostanzialmente condiviso anche da MARTINI, «*Genus*», cit., p. 330 s.; *contra* TALAMANCA, *Lo schema*, cit., p. 191, al quale «non sembra che Gaio si voglia porre dal punto di vista della spartizione del *ius* come tutto unitario, ossia preso come ordinamento giuridico»; ed in effetti, per quanto sia lecito riconoscere nel contenuto del passo i riflessi normologici delle istanze centripete attive nel Principato già verso la metà del II secolo d.C., la rassegna

Ad una prima lettura i §§ 1-7, considerati unitariamente, potrebbero essere intesi come un *proemium*<sup>15</sup> eterogeneo e composito, caratterizzato da un collegamento più logico che strutturale con tutto il resto della trattazione, la quale sembrerebbe rimanere imbrigliata solo a partire dal successivo § 8, contenente la nota *divisio de omni iure*.

A mio parere le cose non stanno affatto così, ma il vero punto d'avvio dell'esposizione sistematica della materia può senz'altro individuarsi già nel § 1. Infatti – una volta restituita al testo veronese la sua piena autenticità tramite l'integrazione<sup>16</sup> proveniente da *Iust. inst.* 1.2.1 ossia *rectius* da D. 1.1.9 (Gai. 1 *inst.*) – si vede bene come Gaio, senza bisogno di alcun preambolo introduttivo, sembri dar subito avvio alla sua esposizione, prima su un piano più generale e poi con l'attenzione rivolta solo all'ordinamento romano<sup>17</sup>, prendendo immediatamente in esame – per sottoporli in un secondo tempo a identica *divisio*<sup>18</sup> – prima ciò che egli definisce il '*ius*' di cui si serve ciascun popolo «civile»<sup>19</sup> e poi il '*ius*' di uno solo di questi popoli cioè per l'appunto quello del popolo romano.

Il passaggio dal piano generale a quello particolare risulta effettuato da Gaio attraverso un ragionamento che a me sembra possedere gli elementi di un sillogismo categorico.

La prima *ratio*, o premessa maggiore, è costituita dalla presentazione della *divisio* del *ius* utilizzata da ciascun popolo «civile» in un '*suo proprio iure*' e in un '*communi omnium hominum iure*' ('*Omnes ... utuntur*'), cui accede, in termini descrittivi universali ancorché evidentemente romano-centrici, un ulteriore svolgimento della *divisio* stessa tramite illustrazione della dicotomia *ius civile / ius gentium* ('*nam ... utuntur*'), corredata per ciascuno dei due elementi da una definizione del concetto ('*nam ... est*' / '*quod ... custoditur*') e dalla relativa denominazione, provvista di sua spiegazione etimologica del tipo *a coniugato* o *ex coniugatione*<sup>20</sup> ('*vocaturque ... civitatis*' / '*vocaturque ... utuntur*').

La seconda *ratio*, o premessa minore, è invece implicita<sup>21</sup> ed è costituita dall'assunto che il po-

---

gaiana non sembra proporre una visione sintetica degli *iura populi Romani* come parti costitutive di un unico ordinamento giuridico, concetto alquanto estraneo al pensiero giurisprudenziale classico, ma lascia trasparire una concezione ancora pluralistica del *ius*, insuscettibile come tale di sottoposizione a *partitio* (salvo accedere alla *media sententia* formulata da MARTINI, «*Genus*», cit., p. 331, secondo il quale «questi insiemi di norme, individuate attraverso la loro fonte, si presterebbero benissimo ad essere «visualizzate» proprio come derivanti da μερισμός ovvero εἰς τόπους κατώταξ degli *iura*, in quanto, appunto, *iura* che si riportano o alle *leges* o ai *plebiscita* o ai *senatusconsulta* etc.»).

<sup>15</sup> Questa è la definizione che si ritrova ad esempio nel *conspectus rerum* del «Breviarium iuris romani»<sup>7</sup> (ed. V. ARANGIO-RUIZ, A. GUARINO), Milano, 1989, p. 11.

<sup>16</sup> «1-3 *Omnes-quod quis supplevit* Goeschen ex *Dig. et Inst.*, *quamvis tribus uersibus in C. explendis haec verba uix sufficient*» si legge in «Gai Institutiones ad codicis veronensis apographum studemundianum novis curis auctum in usum scholarum»<sup>6</sup> (ed. P. KRÜGER, G. STUEMUND) – edizione contentente i «Supplementa ad codicis veronensis apographum a Studemundo composita» – Berlin, 1912, p. 3.

<sup>17</sup> In tal senso M. TALAMANCA, *rec.* a M. KASER, *Ius gentium* (Köln-Weimar-Wien 1993), in «*Iura*», XLIV, 1993, p. 277 nt.11, pur esprimendo alcune riserve sul fatto che «Gaio avesse una precisa consapevolezza delle regole vigenti sul punto negli altri ordinamenti». Ma si consideri che alcuni secoli prima Cicerone, attraverso il personaggio di Lucio Licinio Crasso ossia perfino di un oratore (non già di un giurista), affermava di conoscere, per quanto lo giudicasse *inconditum ac paene ridiculum*, anche il *ius civile* di altri popoli (Cic., *de or.* 1.197: '*Percipietis etiam illam ex cognitione iuris laetitiam et voluptatem, quod, quantum praestiterint nostri maiores prudentia ceteris gentibus, tum facillime intellegitis, si cum illorum Lycurgo et Dracone et Solone nostras leges conferre volueritis. Incredibile est enim, quam sit omne ius civile praeter hoc nostrum inconditum ac paene ridiculum; de quo multa soleo in sermonibus cotidianis dicere, cum hominum nostrorum prudentiam ceteris omnibus et maxime Graecis antepono. His ego de causis dixeram, Scaevolam, iis qui perfecti oratores esse vellent iuris civilis esse cognitionem necessariam*') e del resto proprio nelle Istituzioni gaiane non mancano del tutto puntuali riferimenti al diritto civile di altri popoli, come in Gai., *inst.* 1.55 o 1.193. Il che, comunque, lascia impregiudicata la plausibilità dell'adozione da parte di Gaio di una prospettiva universalistica, in quanto questa rifletteva la visione del mondo come un'unica grande città presente nel panegirico di Elio Aristide (su questo punto cfr. per tutti F. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in «ANRW.», II.15, Berlin - New York, 1976, p. 163 ss.).

<sup>18</sup> La cui importanza è sottolineata dallo stesso Gaio con la promessa – formulata in chiusura di paragrafo – di esplicitare '*suis locis*' nel prosieguo dell'opera a quale dei due ambiti appartengano di volta in volta i singoli istituti.

<sup>19</sup> Ossia ciascun popolo di quelli '*qui moribus et legibus reguntur*', locuzione non del tutto nuova, ma utilizzata ad esempio da Sall., *bell. Ing.* 18.2, per descrivere come non «civili» alcuni popoli dell'Africa: '*Ei (scil. Gaetuli et Libyes) neque moribus neque lege aut imperio cuiusquam regebantur; vagi, palantes, quas nox coegerat sedes habebant*'.

<sup>20</sup> Così la definisce MARTINI, *Le definizioni*, cit., p. 207.

<sup>21</sup> Caratteristica, questa, assai frequente del ragionamento sillogistico tipico dei giuristi romani: sul punto si veda A. CARCATERRA, *Dialettica e giurisprudenza*, in «SDHI.», XXXVIII, 1972, p. 307 ss.

polo Romano è κατ' ἑξοχὴν uno di quei popoli 'qui legibus et moribus reguntur'.

La *conclusio* ('itaque') è data dalla proposizione nella quale Gaio afferma che anche il popolo Romano in parte si serve di un suo proprio diritto, in parte di un diritto comune a tutti gli uomini ('Populus ... utitur'), cui segue un rinvio al prosieguo della trattazione per l'indicazione «suis locis» dei singoli istituti appartenenti all'uno o all'altro ambito di ordinamento, ossia al *ius civile* o al *ius gentium* ('Quae ... proponemus').

Il risultato è che l'attenzione del lettore è portata da Gaio soprattutto sul *ius* del popolo Romano ed è esattamente a questo punto che, rinvenendo proprio in tale *ius* il *genus* da cui ripartire, egli passa ad illustrare – in rapporto di ἐπιδιαίρεσις l'una rispetto all'altra<sup>22</sup> – dapprima la *divisio* dei 'iura populi Romani' di cui ai §§ 2-7, la quale però nel prosieguo dell'opera non conosce ulteriore sviluppo, e poi la *divisio* di 'omne ius quo utimur' di cui al § 8 (ossia sempre del diritto del popolo romano), dalla quale discende e viene imbrigliato tutto il resto della trattazione.

In altre parole, dunque, Gaio nel § 1 presenta una *divisio* del 'ius quo utuntur omnes populi qui legibus et moribus reguntur' (fra i quali popoli, implicitamente, anche quello Romano), nella quale può riconoscersi la dicotomia *ius civile* / *ius gentium*, considerata nel suo «aspetto strutturale» e nella sua valenza «descrittiva o sociologica», nel senso cioè che ivi «il *ius civile*, come *ius proprium civitatis*, indica quelle norme o quegli istituti che si riscontrano soltanto in una città (...) ed il *ius gentium* s'identifica con l'insieme di quelle norme e di quegli istituti che «apud omnes populos peraeque custoditur»<sup>23</sup>. Quest'ultima, e non altra, è la vera dicotomia descritta nel passo: ossia *ius civile* / *ius gentium*. Come già rilevato dallo Studemund<sup>24</sup>, la rubrica [I. DE IVRE CIVILI ET NAT(VRALI)] che si legge nel palinsesto veronese come se fosse il titolo del paragrafo iniziale dell'opera – così come nel caso di altre rubriche inserite prima di alcuni paragrafi del primo commentario (come ad esempio ai §§ 8, 9, 13, 14, 18, 20, 28) – non appartiene all'originale del testo gaiano, ma è un glossema, aggiunto dopo la *primae manus scriptura* – sempre secondo lo Studemund – «a uetere correctore semidocto»<sup>25</sup>. Anche sulla base della ricostruzione compiuta, infatti, è evidente che, se mai Gaio avesse voluto anteporre una rubrica a quel paragrafo, egli non avrebbe deciso di scrivere quella, ma la seguente: «De iure civili et gentium».

4. C'è poi un altro profilo dell'*incipit* delle Istituzioni gaiane, che vorrei qui tentare di riesaminare e discutere brevemente: stando ad un'interpretazione largamente diffusa è stato da tempo fatto notare che il '*ius gentium*', che ivi viene detto costituito presso tutti gli uomini per opera di una *naturalis ratio*, altrove sia indicato in tal senso da Gaio con il *nomen* di '*ius naturale*'<sup>26</sup>, come se per il giurista i due ordinamenti tendessero quasi a confondersi<sup>27</sup> o a identificarsi<sup>28</sup>.

Ora non è certo mia intenzione pensare di affrontare il tema dei complessi rapporti fra *ius gentium* e *ius naturale* – al quale del resto sono già state dedicate da tempo molte ed importanti ricerche<sup>29</sup> – ma vorrei in questa sede rapidamente soffermarmi solo sulla configurazione di tale dicoto-

<sup>22</sup> Questa, dal punto di vista diairetico, la loro relazione secondo TALAMANCA, *Lo schema*, cit., p. 275 nt. 744.

<sup>23</sup> Così TALAMANCA, *rec.* a KASER, cit., p. 274 s. (ed ivi nt. 5 per una rassegna degli altri studiosi in linea con questa distinzione), secondo il quale nel suo aspetto funzionale e in una diversa valenza, presente in Gai., *inst.* 3.93 e 133 e definita «dogmatica o normativa», «il *ius gentium* indica gli istituti e le norme del diritto romano, che si applicano anche ai *peregrini*, mentre nel *ius civile* rientrano norme ed istituti che si applicano esclusivamente ai *cives Romani*».

<sup>24</sup> Cfr. «Gai Institutionum Commentarii IV Codicis Veronensis denuo collati apographum confecit et iussu Academiae Regiae Scientiarum Berolinensis» (ed. G. STUEMUND), Leipzig, 1874 (rist. 1965), p. XXIX s., nonché «Supplementa», cit., p. IX e nt. 7 s.

<sup>25</sup> «Supplementa», cit., p. XIV.

<sup>26</sup> Così M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 51 con riferimento a Gai., *inst.* 2.65: 'Ergo ex his quae diximus apparet quaedam naturali iure alienari, qualia sunt ea quae traditione alienantur; quaedam civili, nam mancipationis et in iure cessionis et usucapionis ius proprium est civium Romanorum'.

<sup>27</sup> In questo senso ad esempio M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*<sup>2</sup>, Palermo, 1995, p. 34 e nt. 41, portando a conforto il confronto fra Gai., *inst.* 2.65 ('... ex his quae diximus apparet quaedam naturali iure alienari ... quaedam civili ...') e D. 41.1.1.pr. (Gai. 2 *rer. cott.*: 'Quarundam rerum dominium nanciscimur iure gentium ... quarundam iure civili ...').

<sup>28</sup> In questo senso ad esempio B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*<sup>4</sup>, Milano, 1972, p. 72 ss.

<sup>29</sup> La letteratura in materia è notoriamente vastissima. Per un ampio quadro bibliografico ed un ragguaglio

mia per lo meno nell'ambito delle Istituzioni gaiane.

Da parte di Gaio, a mio avviso, ivi non è compiuto alcun esplicito riconoscimento della commistione o identificazione dei due ordinamenti in questione, ma c'è solo una mera registrazione della loro sovrapposizione concettuale, giustificata dalla loro semicoincidenza a livello materiale. Come è stato molto efficacemente sintetizzato, infatti, il *ius naturale* – sempre con riferimento solo agli esseri umani e ad essi soltanto<sup>30</sup> – rappresenta la proiezione sul piano del diritto positivo della sfera del «dover essere» secondo natura, mentre il *ius gentium* costituisce il portato presso tutti gli uomini della *naturalis ratio*, ossia – salvo voler considerare quest'ultima solo «eine rhetorische Floskel»<sup>31</sup> – esprime «la logica sprigionantesi dalla realtà obbiettiva delle cose ..., [la quale] fa sì che presso tutti i popoli i rapporti elementari si configurino con taluni contorni costanti che danno luogo, nella costruzione della realtà giuridica, a norme e istituti anch'essi costanti»<sup>32</sup>. Eppure Gaio, dato il contesto del suo manuale, sembra non avvertire il bisogno di sottoporre i destinatari della sua opera alle difficoltà di simili approfondimenti concettuali e preferisce presentare quegli ordinamenti come praticamente coincidenti: egli, insomma, pur sapendo di compiere in ordine a tali concetti una semplificazione non da poco, non si preoccupa troppo di definirne i contorni e dà l'impressione di ritenerli quasi intercambiabili, anche se propriamente non è poi sempre vero che lo siano<sup>33</sup>.

Perché mai questa scelta? Per quali ragioni rinunciare ad una sistemazione dei concetti che poteva apparire più rigorosa e forse più precisa? Quale diversa e prevalente esigenza poteva mai sussistere, per far decidere Gaio di offrire ai suoi studenti questo tipo di schema e fargli prediligere l'uso, per un unico *corpus*, di un duplice *nomen*?

La scelta di riferirsi *nominatim* ora all'uno ora all'altro *ius* risponde a importanti ragioni di carattere retorico o, per dirla altrimenti, a ragioni puramente espositive. Quando Gaio presenta la «materia» nella «forma», cioè con il *nomen*, di '*ius gentium*', inteso come insieme di quelle norme e di quegli istituti vigenti presso tutti i popoli, egli lo fa per porre in risalto maggiormente l'aspetto statico o estensivo del suo vigere ovunque. Quando invece Gaio presenta la «materia» nella «forma», cioè con il *nomen*, di '*ius naturale*', inteso come insieme di quei principii di valore universale che sono sanciti dalla *lex naturae*<sup>34</sup>, egli lo fa per porre in risalto maggiormente l'aspetto dinamico o genetico del suo conformarsi e ispirarsi alla *natura*<sup>35</sup>. Una mera esigenza di chiarezza espositiva prevale quindi su ogni altra ragione di rigore contenutistico: una grande lezione di Gaio per qualsiasi insegnante suo contemporaneo e – vorrei aggiungere – anche della posterità.

---

sull'attuale *status quaestionum* si vedano *passim* i molteplici e recenti contributi editi in «Testi e problemi del giusnaturalismo romano» (ed. D. MANTOVANI, A. SCHIAVONE), Pavia, 2007, tra i quali – per quanto qui più specificamente interessa – mi limito a segnalare W. WALDSTEIN, *Equità e ragione naturale nel pensiero giuridico del I secolo d.C.*, p. 299 ss. e L. ATZERI, *Natura e ius naturale fra tradizione interna ed esterna al Corpus Iuris giustiniano*, p. 715 ss.

<sup>30</sup> Così precisa A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*<sup>5</sup>, Napoli, 1990, p. 106.

<sup>31</sup> M. TALAMANCA, «*Ius gentium*» da Adriano ai Severi, in «La codificazione del diritto dall'antico al moderno», Napoli, 1998, p. 227.

<sup>32</sup> Così G. LOMBARDI, *Diritto umano e 'ius gentium'*, in «SDHI.», XVI, 1950, p. 259 s.

<sup>33</sup> Si pensi ad esempio a Gai., *inst.* 2.65 (su cui si veda BONA, *Il coordinamento*, cit., p. 451 ss. [= *Lectio sua*, cit., II, p. 1126 ss.) confrontato con D. 41.1.1.pr. (Gai. 2 *rer. cott.*), a sua volta poi riversato dai giustiniani in *Iust. inst.* 2.1.11 con evidenti interpolazioni, così da convertire '*iure gentium, quod ratione naturali inter omnes homines peraeque servatur*' in '*iure naturali, quod, sicut diximus, appellatur ius gentium*': un'operazione, questa, che sembra deporre in favore di una consapevolezza, da parte degli stessi compilatori, di una certa sovrapposizione sul piano sostanziale fra l'uno e l'altro *ius*.

<sup>34</sup> Cfr. Cic., *off.* 3.69: '*Hoc quamquam video propter depravationem consuetudinis neque more turpe haberi neque aut lege sanciri aut iure civili, tamen naturae lege sanctum est*'. Il cui seguito lascia trasparire a livello filosofico una visione chiaramente tricotomica della società umana: '*Societas est enim – quod, etsi saepe dictum est, dicendum est tamen saepius – latissime quidem quae pateat, omnium inter omnes, interior eorum qui eiusdem gentis sint, propior eorum qui eiusdem civitatis*'. Mentre – a livello più strettamente giuridico – il finale del paragrafo sembrerebbe indicare che il discorso dell'arpinate (e dei *maiores*) riguardasse principalmente il binomio *ius civile* - *ius gentium*: '*Itaque maiores aliud ius gentium, aliud ius civile esse voluerunt: quod civile, non idem continuo gentium, quod autem gentium, idem civile esse debet. Sed nos veri iuris germanaeque iustitiae solidam et expressam effigiem nullam tenemus, umbra et imaginibus utimur; eas ipsas utinam sequeremur*'.

<sup>35</sup> In tal senso, del resto, già LOMBARDI, *Diritto umano*, cit., p. 260.

Ecco dunque perché Gaio, quando proprio all'inizio del § 1, proponendosi di avviare la sua trattazione con una descrizione del *ius* come fenomeno universale, afferma che ogni popolo «civile» – ivi compreso ovviamente anche quello romano – in parte si serve di un diritto proprio, che esso ha stabilito per se stesso ed è chiamato *ius civile*, in parte si serve di un diritto comune a tutti gli uomini, che è tale in virtù di un riconoscimento universale discendente dalla *naturalis ratio* diffuso presso tutti i popoli, egli non lo chiama '*ius naturale*', ma '*ius gentium*', proprio per evidenziare maggiormente l'aspetto individuato da questo *nomen*, ossia per sottolineare sotto il profilo descrittivo di quel *corpus* più la sua estensione mondiale che la sua derivazione genetica.

5. Di una simile impostazione teorica – benché ovviamente lontana dall'obbiettivo di individuare un'autonoma categoria di diritto oggettivo definito '*ius gentium*', che costituisce un *proprium* della riflessione scientifica della giurisprudenza romana – si può ritrovare traccia anche nella *Rhetorica* di Aristotele<sup>36</sup>.

Non ignoro – anzi condivido – i molti richiami all'assoluta necessità di usare somma cautela nell'accostare in modo troppo disinvolto la concezione del diritto sviluppata presso i Romani e quella di cui abbiamo notizia presso i Greci, due mondi vicini ma per tanti aspetti lontanissimi fra loro, ove solo si pensi – per quanto qui più interessa – al diversissimo sviluppo dei loro stessi ordinamenti, in senso più aristocratico gli uni e in senso più democratico gli altri, quindi in modo più congeniale e rispettivamente meno favorevole alla formazione di un ceto elitario di esperti di diritto e di una diffusa opera di riflessione giurisprudenziale. Lo stesso termine latino '*ius*', com'è noto, non trova in lingua greca un unico e immediato corrispondente e molti restano i problemi tuttora aperti in ordine all'effettiva conoscibilità dell'esperienza giuridica del mondo greco come fenomeno unitario<sup>37</sup>. Tuttavia, ancorché con tale debita premessa, ritengo utile tentare una prudente incursione nel pensiero di uno dei maggiori filosofi dell'antichità: Aristotele.

Nella *Rhetorica*, opera di genere naturalmente più filosofico che giuridico, parlando ad un certo punto di ciò che egli chiama *κοινὸς νόμος* in contrapposizione al *γεγραμμένος νόμος* (1.15 [1375a]), Aristotele sembra identificare il primo con l'*ἄγραφος νόμος* e risolverlo in un ordinamento metapositivo *κατὰ φύσιν*, che evoca inequivocabilmente l'idea di un diritto naturale<sup>38</sup>. Ma pochi paragrafi sopra, sempre trattando del *κοινὸς νόμος*, posto però in contrapposizione all'*ἴδιος νόμος* (1.13 [1373b]), Aristotele definisce quest'ultimo come la legge che ogni collettività ha fissato per sé stessa, in forma scritta o non scritta, mentre il *κοινὸς νόμος* – che poco prima (1.10 [1368b]) egli aveva detto consistere in quelle regole non scritte che sembrano essere riconosciute da tutti, o perlomeno da tutti i greci<sup>39</sup>, come valide (*κοινὸν δὲ ὅσα ἄγραφα παρὰ πᾶσιν ὁμολογεῖσθαι δοκεῖ*) – viene da lui definito come quel diritto *κατὰ φύσιν*, di cui tutti gli uomini possiedono una certa consapevolezza anche in mancanza di alcun contatto reciproco o di accordo.

Un immediato raffronto fra il tenore di Arist., *rhet.* 1.13 [1373b] e Gai., *inst.* 1.1 presenta analogie sorprendenti: con il che – a scanso di equivoci – io non intendo affatto portare a ritenere necessariamente presente nel primo testo lo stesso identico modello di concezione giuridica esistente nel secondo, ma solo far osservare che il meccanismo di elaborazione del concetto è in tutto o in gran parte esattamente il medesimo. La definizione dell'*ἴδιος νόμος* (*ἴδιον μὲν τὸν ἐκάστοις ὀρισμένον πρὸς αὐ-*

---

<sup>36</sup> Come già notato tra gli altri in particolare da W. WALDSTEIN, *Teoria generale del diritto. Dall'antichità ad oggi*, Roma, 2001, p. 82, ma senza trarne – a mio avviso – tutte le possibili implicazioni di carattere più generale e – soprattutto – senza evidenziare il riflesso di alcuni passi dell'opera con l'andamento dell'*incipit* dell'esposizione gaiana. In argomento da ultimo cfr. anche G. CAMBIANO, *La retorica di Aristotele e il diritto naturale*, in «Testi e problemi del giusnaturalismo romano», cit., p. 59 ss. e ivi *praecipue* p. 68 ss.

<sup>37</sup> Al riguardo cfr. per tutti A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, p. 7 ss., 13 s., 314 s., 343 ss., e R. MARTINI, *Diritti greci*, Bologna, 2005, p. 1 s., nonché per certi aspetti E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino, 2006, p. 111 ss.

<sup>38</sup> Cfr. sul punto M. TALAMANCA, *Il diritto in Grecia*, in M. BRETONE, M. TALAMANCA, *Il diritto in Grecia e a Roma*, Rma - Bari, 1994, p. 35.

<sup>39</sup> Così, sottilmente, precisa TALAMANCA, *Il diritto in Grecia*, cit., p. 36.

τους) risulta infatti assolutamente identica a quella gaiana di *'ius civile'* (*'quod quisque populus ipse sibi ius constituit'*). Non solo, ma in relazione alla definizione di κοινὸς νόμος, sebbene questa sembri ancora evocare solo la sfera del diritto naturale, nondimeno essa lascia intravedere gli stessi elementi essenziali della definizione di *'ius gentium'* che si leggono poi in Gaio, ossia tanto la sua connotazione genetica data dalla *naturalis ratio* (μαντεύονται ... φύσει κοινὸν δίκαιον καὶ ἄδικον) quanto la sua diffusione universale (πάντες).

Il che non toglie, comunque, che rielaborando i risultati di una riflessione precedente – che alla luce di quanto notato si potrebbe quindi far risalire, per lo meno per la *doctrina* seguita da Gaio, alla dicotomia aristotelica ἴδιος νόμος / κοινὸς νόμος, ove il secondo elemento si riduceva pur sempre ad un diritto naturale – fu solo la giurisprudenza romana ad effettuare la prima formulazione della categoria di un *ius gentium* come diritto positivo comune a tutti i popoli, in quanto costituito presso tutti gli uomini dalla *naturalis ratio*, contrapposto alla categoria del *ius civile* come diritto proprio di ciascun popolo, in quanto stabilito da questo solo per sé stesso, ma nel contempo distinto – sebbene quasi coincidente sul piano materiale – dal *ius naturale* come diritto positivo atto a denotare e legittimare a posteriori l'origine e l'esistenza di certi istituti, un diritto – sia chiaro – che però per la filosofia greca si risolveva soltanto in un ordinamento metapositivo<sup>40</sup>.

Che Gaio o più in generale i giuristi romani di epoca classica potessero conoscere la *Rhetorica* di Aristotele non è dimostrabile con certezza e l'ipotesi, perciò, potrebbe sembrare soltanto una congettura; ma ciò che immediatamente si può documentare è la circostanza che Quintiliano<sup>41</sup> – cioè un autore verosimilmente letto da Gaio – sicuramente doveva conoscere l'opera, perché nella sua *Institutio Oratoria* egli la cita diverse volte: un dato, questo, che già di per sé mi sembra autorevolmente deporre in senso affermativo circa la probabilità che l'opera in questione fosse conosciuta nel mondo romano anche del II secolo d.C.<sup>42</sup> Pertanto, considerata la nota diffusione di una vasta cultura filosofica – specie in ambito retorico – anche tra i giuristi, esistono a mio avviso indizi sufficienti per ritenere che anche la *Rhetorica* di Aristotele abbia potuto costituire una delle fonti dalle quali Gaio dovette trarre preziosi elementi di spunto per la stesura del suo manuale, come è dimostrato chiaramente dalla forma delle definizioni di *'ius civile'* e *'ius gentium'* del primo paragrafo del primo libro delle sue Istituzioni.

6. I rapporti fra diritto e oratoria nel mondo antico rappresentano un campo di studi che mi ha sempre affascinato e che in particolare da qualche tempo ho iniziato a esplorare come ho potuto in tutta la sua vastità, consapevole del rischio di potermi anche perdere facilmente, ma decidendo di farlo proprio ripartendo da alcune delle tracce lasciate dal mio maestro, per avere l'illusione – purtroppo solo nella mia mente – di poter fare ancora due passi assieme con lui.

L'attaccamento alla figura del maestro discendente da una scuola e chiamato a proseguirla, la passione per la lettura dei «suoi» classici intesa come periodico rifugio, il desiderio di esplorare per diletto ogni campo del sapere sono tratti che lasciano trasparire alcuni dei canoni culturali cui Ferdinando Bona era stato educato ed era molto affezionato: una concezione certamente elitaria sia dello studio sia dell'insegnamento sia, forse, della vita stessa, che si potrebbe sintetizzare con il trionomio scuola - tradizione - cultura, ma senza rinuncia ad affrontare le possibili tempeste del cambiamento, anzi con l'animo sempre pronto a reagire contro ogni tentativo di omologazione delle coscienze, perché – proseguendo con parole sue, più volte ascoltate e che ora riporto con l'aiuto della memoria – le personalità di ciascuno dovevano avere la possibilità di svilupparsi liberamente nella loro unica e preziosa diversità.

<sup>40</sup> In tal senso A. BURDESE, *'Ius naturale (diritto romano)'*, in «NNDI.», IX, Torino, 1963, p. 385.

<sup>41</sup> Quint., *inst.* 2.15.10, 13 e 16.

<sup>42</sup> Mancano – sotto questo profilo – o per lo meno io non sono stato in grado di trovare ulteriori riscontri nelle fonti; ma potrebbe rivelarsi un fronte di ricerca molto proficuo quello di una rinnovata indagine sulla mediazione della *Rhetorica* aristotelica nel mondo romano tramite la letteratura dossografica, cosa che in altra sede non escludo di ripromettermi di fare io stesso a maggior sostegno di quanto qui ipotizzato.

Per tutto ciò Ferdinando Bona non è stato per me solo un professore di diritto romano, è stato soprattutto un professore di conoscenza, e in tanti momenti di quei lunghi e brevissimi quindici anni vissuti accanto a lui – quando deponiva la toga di docente – è stato per me anche un professore di umanità. Mi limito a rappresentarne un solo aspetto: come potrebbe confermare chi lo conosceva meglio di me, egli possedeva in abbondanza, ma dispensava con misura, una delle doti secondo me più apprezzabili in qualunque persona: il senso dell'umorismo, provvisto di una forte dose di sana autoironia. Ho l'illusione di credere di possederne un po' anch'io e in qualche misura ritengo di essergliene debitore. Lui vi faceva ricorso sovente con me, ma soltanto nel tempo ho imparato a comprenderne il valore più nascosto. Saper ridere di sé, mostrando di saper accettare i propri difetti, è un atteggiamento positivo che di solito suscita negli altri immediata simpatia, ma è soprattutto il modo migliore per conservare al meglio il più stretto rapporto che possiamo avere al mondo: quello con noi stessi.